



S.p.A. - Sede e Direzione: Via Quartieri, n°39 - 25032 CHIARI (BS)
Partita I.V.A.: 00670100981 - Codice Fiscale e Registro Imprese della CCIAA di Brescia n. 01994680179
ABI: 03367 - Capitale Sociale € 30.000.000 i.v. - Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5683
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Agenzia Entrate di Chiari n. 05 del 04/03/2008

_ SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE ITALIA _

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA SANTA GIULIA S.p.A.

Via Quartieri 39 - 25032 - CHIARI (BS)

n. telefono e fax: 030 7014911 FAX 030 7014922

email: info@bancasantagiulia.it

sito internet: www.bancasantagiulia.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n. 01994680179

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5683 - Cod. ABI 03367

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale e riserve al **31/12/2016** euro **30.000.000,00**

CHE COS'E' LO SCONTO

Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto possono essere cambiali, tratte documentate ecc.

La banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- obbligo da parte del cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto.
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

QUANTO PUÒ COSTARE L'OPERAZIONE DI SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

11,42 %

Il calcolo del TAEG è stato effettuato ipotizzando la presentazione allo sconto di un effetto commerciale di **50.000,00** euro, ad un tasso nominale annuo debitore del **10,0000%**, con durata **Annuale** e giorni sconto **13 Fissi**, con commissione per distinta euro **10,00**, commissione accettazione euro **15,00** ed un rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico pari a euro **1,00**.

Tassi:

| | |
|---|--------------------------------------|
| tasso nominale annuo debitore 1° tasso: | 10,0000% fino a 90 gg |
| tasso nominale annuo debitore 2° tasso: | 10,0000% fino a 120 gg |
| tasso nominale annuo debitore 3° tasso: | 10,0000% oltre |
| tasso di mora: | 10,0000% |
| Periodicità calcolo interessi: | anticipata |

Giorni Sconto e Valuta

| | tipo giorni: Fissi |
|--|---------------------------|
| - Effetti A Scadenza Fissa su stesso Istituto: | 13 gg. |
| - Effetti A Scadenza Fissa su altro Istituto: | 13 gg. |
| - Effetti A Vista su stesso Istituto: | 13 gg. |
| - Effetti A Vista su altro Istituto: | 13 gg. |

| Commissioni di incasso | Su Piazza | Fuori Piazza | Commissioni su effetti impagati | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|
| - Commissioni accettazione | 1,0000% | 1,0000% | - Protestati: | 1,0000% |
| minimo euro | 10,00 | 10,00 | minimo euro | 10,00 |
| massimo euro | 15,00 | 15,00 | massimo euro | 30,00 |
| - Commissione per domiciliazione effetti | | | - Insoluti: euro | 10,00 |
| su Uffici Postali: euro | 10,00 | 10,00 | | |
| - Diritto di Brevità | | | - Richiamati: euro | 10,00 |
| Giorni | 0 | 0 | Oltre ad eventuali spese reclamate | |
| Importo euro | 0,00 | 0,00 | | |
| - Commissioni per distinta: euro | 10,00 | 10,00 | | |
| - Richiesta d'esito: euro | 4,00 | 4,00 | | |
| | | | - Rimborso spese informazione precontrattuale: euro | 0,00 |
| - Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge | | | - Spese per altre comunicazioni e informazioni: | 0,00 |
| inviare con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola | | | | |
| comunicazione) (1): euro | | 1,00 | | |
| - | | | - | |
| - | | | - | |
| - | | | - | |

(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipi, sconti ed altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancasantagiulia.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto, ancorché stipulato a tempo determinato, nonché di ridurne l'importo o di sospenderne l'operatività; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **tre** giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, di ridurne l'importo o di sospenderne l'operatività con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di **tre** giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto, di ridurne l'importo o di sospenderne l'operatività con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca Santa Giulia Via Quartieri 39 25032 Chiari BS ufficio.reclami@bancasantagiulia.it oppure a bancasantagiulia@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata

la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Cessione di credito | Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto) |
| Cessione pro solvendo | Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento. |
| Tasso di interesse debitore | Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa. |
| Tasso di interesse di mora | Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. |
| Istruttoria | Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento. |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) | Indica il costo totale del credito per il cliente ed è espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. |
| Giorni sconto | Sono i giorni da sommare alla durata dell'operazione di sconto ai fini del conteggio degli interessi. |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi. |
| (Tasso effettivo globale medio) TEGM | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli anticipi, sconti ed altri finanziamenti, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |